

Edizione di venerdì 9 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Atto di adesione carente degli importi dovuti
di **EVOLUTION**

IMPOSTE INDIRETTE

Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo sulle fatture
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CRISI D'IMPRESA

La procedura di concordato minore nel Codice della crisi
di **Francesca Dal Porto**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Niente scudo fiscale se il contribuente era già a conoscenza delle indagini fiscali
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le misure fiscali per Campione d'Italia
di **Gennaro Napolitano**

CASI OPERATIVI

Atto di adesione carente degli importi dovuti di **EVOLUTION**



È valido l'atto conseguente al mancato perfezionamento della procedura di concordato, se ciò è dipeso dall'omessa indicazione delle imposte ridotte nell'atto di adesione?

In tema di accertamento con adesione, l'articolo 8 D.Lgs. 241/1997 stabilisce che il versamento delle somme dovute per effetto del concordato è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

È tuttavia possibile procedere anche al versamento rateale delle somme dovute e, in tal caso, è l'importo della prima rata a dover essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

In entrambi i casi, comunque, il contribuente deve far pervenire all'ufficio, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, la quietanza dell'avvenuto pagamento.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo sulle fatture

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scade il **20 ottobre 2020** il termine ultimo per il versamento **dell'imposta di bollo** relativa alle fatture elettroniche emesse nei mesi di **luglio, agosto e settembre**.

L'imposta di bollo di 2 euro è dovuta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro sulle quali non è stata applicata l'Iva.

Si tratta delle fatture emesse ad esempio per **operazioni non imponibili in base alle dichiarazioni di intento** ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\) D.P.R. 633/1972](#); alle **operazioni fuori campo Iva** ai sensi dell'[articolo 2](#), o [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale; alle **operazioni escluse dalla base imponibile** in base all'[articolo 15 D.P.R. 633/1972](#) per interessi di mora, somme anticipate in nome e per conto dell'altra parte o per risarcimento danni; alle **operazioni esenti** [articolo 10 D.P.R. 633/1972](#) per interessi di dilazionato pagamento, prestazioni mediche e alle operazioni fatturate dai soggetti in regime forfettario.

Entro lo stesso termine occorre effettuare il pagamento, senza applicazione di interessi e sanzioni, dell'imposta di bollo **eventualmente non versata per il primo e secondo trimestre**, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto liquidità, se di ammontare complessivamente inferiore a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre 2020 e del 20 gennaio 2021, per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta anche se di importo inferiore a 250 euro, sulle fatture elettroniche emesse rispettivamente nel **terzo e quarto trimestre** solare dell'anno.

Sul sito dell'agenzia delle entrate, un servizio specifico fruibile dal Portale "Fatture e Corrispettivi", permette la **verifica e il pagamento dell'imposta di bollo** complessiva per le Fatture Elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio, cioè quelle per le quali il Sdl ha emesso una **ricevuta di consegna** ovvero una **ricevuta di impossibilità di recapito**. Le fatture elettroniche scartate da Sdl si considerano non emesse e perciò non sono conteggiate

nel calcolo del bollo in quanto per queste non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

In particolare, per il **calcolo del bollo trimestrale** il servizio prende in considerazione le seguenti fatture elettroniche:

- le fatture B2B e B2C **per le quali la data di consegna** (tag xml <DataOraConsegna>) **contenuta nella ricevuta di consegna che il Sdl invia al trasmittente o la data di messa a disposizione** (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il Sdl invia al trasmittente **è precedente alla fine del trimestre**. Per esempio se una fattura è stata inviata a Sdl il 20 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il terzo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del terzo trimestre; se una fattura è stata inviata a Sdl il 27 settembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 30 settembre, questa concorre al calcolo del bollo per il quarto trimestre;
- per le fatture B2G, le fatture consegnate nel trimestre, ma per le quali al momento della elaborazione da parte di Sdl non sono pervenute notifiche di esito committente di accettazione o notifiche di decorrenza termini vengono gestite nell'ambito del trimestre successivo; le fatture rifiutate dalla PA non vengono conteggiate nel calcolo del bollo trimestrale.

L'elaborazione dell'Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento e dalla funzione specifica dedicata (Fatture e corrispettivi, Pagamento imposta di bollo) è consentito:

- consultare per ciascun trimestre solare un **riepilogo sintetico** dei dati correlati all'imposta di bollo dovuta ovvero già pagata;
- effettuare, per ciascun elemento di riepilogo, la predisposizione del pagamento, mediante il **calcolo dell'imposta dovuta** calcolata sul numero delle fatture passibili di imposta. L'utente in tale fase ha la facoltà di modificare il numero delle fatture passibili di bollo e conseguentemente l'importo dell'imposta;
- procedere con l'invio della **richiesta di addebito su un conto corrente** che l'utente indica, ovvero la **predisposizione della stampa del modello F24** con i dati utili per il pagamento; tali dati possono essere quelli proposti dal sistema ovvero modificati dall'utente.

Il versamento dell'imposta di bollo è effettuato con modalità **esclusivamente telematica** utilizzando nel modello F24 il codice tributo 2523 per il terzo trimestre istituito con la [risoluzione 42/E/2019](#).

Ricordiamo il **rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche ad opera dell'[articolo 143 D.L. 34/2020](#).

La norma proroga al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'[articolo](#)

[12-novies D.L. 34/2019](#) che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che **non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.**

CRISI D'IMPRESA

La procedura di concordato minore nel Codice della crisi

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Un apposito capo del **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** è riservato alle procedure di **composizione delle crisi da sovraindebitamento**, attualmente disciplinate nella **L. 3/2012**.

In particolare, tale ultima Legge prevede, per il **soggetto sovraindebitato non consumatore**, la possibilità di ricorrere all'**accordo di ristrutturazione dei debiti** ([articolo 7, comma 1, L. 3/2012](#)).

In tale tipo di procedura, la proposta è sottoposta a **votazione dei creditori** e deve raggiungere determinate **maggioranze** per essere omologata ([articoli 10 – 12 L. 3/2012](#)).

Nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza **il soggetto sovraindebitato che non sia consumatore e che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale** (alla l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie), può ricorrere alla **procedura di concordato minore** disciplinata dall'[articolo 74 e ss. CCII](#).

Tale procedura, come l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'[articolo 7, comma 1, L. 3/2012](#), prevede la **votazione dei creditori**; presenta però **significative differenze** rispetto all'analogo istituto.

Per quanto riguarda i **requisiti soggettivi**, per l'accesso alla procedura di concordato minore, l'[articolo 74 CCII](#) richiede che il soggetto sovraindebitato sia un debitore che **non può ricorrere alla liquidazione giudiziale** (ovvero a l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste) quindi, ad esempio: l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, il professionista, ad **esclusione del consumatore**.

L'[articolo 77 CCII](#) prevede, inoltre, che la domanda di concordato minore sia **inammissibile** quando:

- **mancano i documenti** di cui agli [articoli 75 e 76 CCII](#);
- il debitore presenta requisiti **dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2**,

comma 1 lett. d);

- il debitore sia già stato **esdebitato** nei 5 anni precedenti la domanda;
- il debitore abbia **già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;**
- risultino commessi **atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

L'[articolo 7, comma 2, L. 3/2012](#) prevede invece che **la proposta possa essere presentata** anche dal consumatore. Ai fini dell'**ammissibilità** è, inoltre, previsto che il debitore non:

- abbia fatto ricorso, nei **precedenti cinque anni**, ai procedimenti di cui alla stessa **3/2012** (con il codice della crisi si chiede invece che ci sia stata esdebitazione);
- abbia subito per cause a lui imputabili **impugnazione, risoluzione, revoca o cessazione** degli effetti dell'accordo;
- abbia fornito **documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

L'**articolo 74, comma 1, CCII** prevede, inoltre, che **la proposta di concordato minore debba consentire di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.**

Tale importante requisito non è invece previsto per l'**accordo di ristrutturazione** di cui all'[articolo 7 L. 3/2012](#) (anche perché lo stesso istituto si rivolge ad una **platea diversa, più ampia**, comprensiva anche dei **consumatori che non hanno un'attività professionale o imprenditoriale**).

Il **comma 2 dell'articolo 74 CCII** precisa che, al di fuori dei casi previsti nel comma primo, **il concordato minore possa essere proposto esclusivamente quando sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.**

Anche tale previsione è una novità rispetto all'**accordo di ristrutturazione** di cui all'[articolo 7 L. 3/2012](#).

Per il resto, l'[articolo 74, comma 3, CCII](#) precisa che la proposta di concordato debba avere **contenuto libero, indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi** e possa prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale **suddivisione dei creditori in classi.**

L'[articolo 75 CCII](#) prevede che il debitore debba allegare alla domanda:

- il **piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie** e le **dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi;**
- una **relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;**
- l'**elenco di tutti i creditori**, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- gli **atti di straordinaria amministrazione** compiuti negli ultimi 5 anni;
- la **documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari** e altre entrate proprie e della

famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

L'[articolo 9 L. 3/2012](#), nell'indicare i documenti necessari a corredo della proposta di accordo, è meno dettagliato: per i creditori **non è prevista l'indicazione delle cause di prelazione**, gli atti di disposizione da indicare sono generici (non si fa cenno al fatto che si tratti di atti di straordinaria amministrazione), e non si chiede infine di indicare le entrate del nucleo familiare.

L'**articolo 75, comma 2, CCII** prevede espressamente **la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente**, purché ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della **collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni su cui insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Occ.

Altra novità degna di rilievo, rispetto alla procedura della **L. 3/2012**, è quanto stabilito dal **comma 3 dell'articolo 75 CCII**, ossia la possibilità di prevedere, nella proposta, che il debitore possa **continuare a pagare, alle scadenze convenute, le rate del contratto di mutuo** garantito da garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa. Tale ipotesi è prevista nel caso di continuazione dell'attività imprenditoriale.

In questo caso l'OCC deve **attestare che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori** e che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene.

La **domanda è presentata tramite un OCC** e alla stessa, come previsto dall'**articolo 76 CCII**, deve essere allegata una **relazione particolareggiata** dell'OCC che comprende:

- l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere** le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**;
- la valutazione sulla **completezza ed attendibilità della documentazione presentata**, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presumibile dei **costi della procedura**;
- la percentuale, le modalità e i **tempi di soddisfacimento dei creditori**;
- l'indicazione dei **criteri adottati, nel caso di formazione delle classi**.

Altra novità del CCII degna di nota è che è richiesto all'OCC di indicare, nella relazione suddetta, se **il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia **tenuto conto del merito creditizio del debitore**.

Per quanto riguarda, infine, la **maggioranza per l'approvazione del concordato minore**, l'[articolo 79 CCII](#) richiede la **maggioranza dei creditori ammessi al voto**, con una serie di

specifiche in ordine al diritto di voto e alle esclusioni.

Per l'accordo di ristrutturazione, l'[articolo 11 L. 3/2012](#) richiede che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il **60% dei crediti**.

L'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'**articolo 80 CCII**, si perfeziona quando il giudice abbia verificato **l'ammissibilità giuridica** e la **fattibilità economica** del piano, il raggiungimento delle maggioranze richieste e abbia risolto ogni contestazione.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Niente scudo fiscale se il contribuente era già a conoscenza delle indagini fiscali

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In materia di **scudo fiscale**, la presentazione della **dichiarazione** riservata di cui all'[articolo 13-bis D.L. 78/2009](#), non è **preclusiva** del potere di **accertamento** tributario se il contribuente, alla **data di presentazione** della stessa, aveva già, ai sensi dell'[articolo 14, comma 7, D.L. 350/2001](#), “**formale conoscenza**” dell'avvio dell'attività di **accertamento**. È questo il **principio di diritto** sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 21697, pubblicata ieri, 8 ottobre 2020**.

La vicenda in esame prende le mosse dalla presentazione della **dichiarazione riservata** di cui all'[articolo 13-bis D.L. 78/2009](#), con cui un noto artista e cantante aveva aderito allo **scudo fiscale**, autodenunciando la violazione degli obblighi di **monitoraggio fiscale** in relazione alle **attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero**.

Seguivano comunque gli **avvisi di accertamento**, relativi agli anni di imposta 2006-2008, fondati sull'**omessa presentazione delle dichiarazioni** Iva, Irpef e Irap sul presupposto che il formale **trasferimento** della **residenza** nel **Regno Unito** fosse in realtà **fittizio** e, comunque, un provvedimento di **diniego dell'opponibilità** dello **scudo fiscale** di cui al citato [articolo 13-bis](#).

Con **ricorso** proposto dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, il contribuente eccepiva l'incompetenza dell'Agenzia procedente e l'**illegittimità del diniego opposto**. L'impugnazione veniva **rigettata** e tale sentenza era **confermata** anche dal giudice d'appello.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione**, denunciando, tra gli altri motivi, la nullità della sentenza per **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 13-bis D.L. 78/2009](#) e dell'[articolo 14, comma 7, L. 350/2001](#), per aver la CTR ritenuto che la **conoscenza di fatto**, da parte del contribuente, dell'esistenza di **indagini fiscali** a suo carico **non** gli consentirebbe di **opporre** gli **effetti** dello **scudo fiscale**.

Al fine di poter comprendere il *decisum* dei giudici di vertice, è d'uopo rammentare che l'[articolo 13-bis D.L. 78/2009](#) ha introdotto una **forma atipica** di **condono fiscale**, mediante l'istituzione di **un'imposta straordinaria** sulle **attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero** in violazione delle norme sul **monitoraggio fiscale**.

In particolare, aderendo allo **scudo fiscale** e versando l'**imposta sostitutiva**, il contribuente poteva usufruire dei seguenti **benefici**:

- **non** poteva essere soggetto ad **accertamenti fiscali e contributivi** per i periodi di imposta che avevano termine **al 31 dicembre 2008**;
- gli **elementi** risultanti dal rientro **non** potevano essere **utilizzati** contro di lui, in alcuna **sede amministrativa o giudiziaria** in via autonoma o addizionale, né per il passato, né per il futuro;
- **non** potevano essergli **applicate sanzioni penali** per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, nonché per quelli di falso in bilancio, occultazione o distruzione di documenti, false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente.

Quindi, la **copertura** offerta dallo **scudo fiscale** poteva essere opposta a **qualunque tipo di accertamento**.

Sennonché, la suddetta disciplina operava un **rinvio** al **D.L. 350/2001**, secondo cui le operazioni di **emersione non** producevano gli **effetti indicati** (nella specie, l'opponibilità all'accertamento), qualora, alla **data di presentazione** della dichiarazione riservata, «*una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata **già constatata** o comunque sono **già iniziati accessi, ispezioni e verifiche** o altre attività di **accertamento** tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto **formale conoscenza***».

Proprio facendo leva su tale disposizione, la **Corte di Cassazione** ha **disatteso l'eccezione** di parte ricorrente, secondo cui **non** vi fossero le **condizioni** previste dalla norma **per escludere l'opponibilità** della dichiarazione riservata, «*non essendo stato notificato alcun atto*».

Al contrario, i giudici di vertice hanno sottolineato come il citato **articolo 14, comma 7** utilizzi la locuzione «***formale conoscenza***» e non quella di «***formale notifica***», dovendosi così **escludere una piena equipollenza** tra i due concetti.

Più precisamente, essi hanno osservato che, mentre la **notificazione** è un procedimento che ha lo scopo di portare a **legale conoscenza** al destinatario l'atto che gli viene trasmesso, per cui esso ammette la possibilità che, in caso di **irregolarità** della notifica, assuma rilievo la circostanza della «***effettiva***» **conoscenza** comunque avvenuta, la nozione di «***formale conoscenza***» richiede invece che la **conoscenza** sorga in relazione al compimento di un **atto procedimentale** che abbia coinvolto l'interessato.

Dunque, la «***formale conoscenza***» può **sorgere** sia per effetto della notifica di un **atto**, sia per il compimento di **altre attività** procedurali in **diretto collegamento** con il destinatario.

Peraltro, la stessa norma sopra citata riferisce la formale conoscenza anche agli **accessi, ispezioni e verifiche**, ovvero ad iniziative che, in quanto tali, **non** si concretizzano in **notificazioni**, ma postulano il compimento di **un'attività finalizzata ad atti specifici di un procedimento**.

Ed è proprio sulla scorta di tali argomentazioni che la Corte di Cassazione ha evidenziato come nella specie sussistevano le **condizioni legittimanti il diniego** dell'amministrazione, essendosi ravvisata la **formale conoscenza nell'attività posta in essere dal delegato** del contribuente nell'ambito degli accertamenti in questione, scelta che traeva origine proprio dalla **coscienza della pendenza di una indagine** sulla regolarità del **trasferimento estero**.

Di qui, in definitiva, la conclusione per cui lo **scudo** sulla violazione degli obblighi di **monitoraggio fiscale non** produce i suoi **effetti** se l'istanza è stata presentata dal contribuente quando era **già a conoscenza di indagini fiscali** a suo carico.

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le misure fiscali per Campione d'Italia

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 129-bis D.L. 34/2020](#) (c.d. “Decreto Rilancio”) contiene disposizioni in materia di **imposte dirette** e di **accise** nel comune di **Campione d'Italia**.

In particolare, la norma in esame interviene sulla **disciplina fiscale** relativa all'**exclave italiana** sulla sponda del lago di Lugano delineata dalla **Legge di bilancio 2020**.

Con i commi **559-580**, dell'**articolo 1 L. 160/2019**, infatti, anche in virtù dell'**inclusione** di **Campione d'Italia** nel **territorio doganale europeo** e nell'**ambito territoriale di operatività** della **disciplina armonizzata** delle **accise** (cfr. [Regolamento \(UE\) 474/2019](#) e [Direttiva \(UE\) 475/2019](#)), sono state introdotte alcune **disposizioni tributarie** concernenti il comune italiano situato in territorio svizzero.

In primo luogo, le **novità** introdotte dall'[articolo 129-bis](#) del **Decreto Rilancio** riguardano le **imposte sui redditi** e l'**Irap**; a tal fine, vengono modificati i **commi 573, 574, 575 e 576** della [Legge di bilancio 2020](#). Questi ultimi avevano previsto una **riduzione** del **50%**, per **cinque periodi d'imposta**, delle **imposte sui redditi diversi da quelli d'impresa**, per le **persone fisiche residenti a Campione d'Italia**, delle **imposte sui redditi di lavoro autonomo** relativi ad **attività svolte in studi** presenti nel territorio dell'exclave, delle **imposte sui redditi d'impresa** realizzati da soggetti, individuali o collettivi, iscritti alla **Camera di commercio di Como** e con **sede sociale operativa** o un'**unità locale** a Campione e dell'**Irap** sulle attività esercitate a Campione. Per poter beneficiare delle **agevolazioni**, le **persone fisiche** dovevano essere **residenti a Campione d'Italia** e le **imprese** dovevano essere **iscritte** alla **Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura di **Como** alla data del al **20 ottobre 2019**.

Per effetto delle **novità** introdotte dall'[articolo 129-bis](#) del **Decreto Rilancio**:

- **viene meno il limite temporale** del **20 ottobre 2019**, con la conseguenza che possono accedere al **regime fiscale agevolato** le **persone fisiche** e le **imprese** che rispettivamente risultino residenti nel comune di Campione d'Italia o iscritte alla

Camera di commercio di Como **anche dopo quella data**;

- passa da **cinque** a **dieci** il numero dei **periodi d'imposta** in relazione ai quali **persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società di persone e di capitali** residenti o in attività nel territorio di Campione possono beneficiare della **detassazione al 50%**;
- per il **2020**, sono **elevati** gli **importi massimi** concedibili delle agevolazioni sulle imposte dirette, che trovano applicazione nei limiti di 800.000 euro per ogni impresa (per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura il limite è di 120.000 euro, mentre l'importo massimo per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli è di 100.000 euro).

L'**articolo 129-bis** ha **rimodulato** anche la **disciplina** del **credito d'imposta** previsto a favore delle **imprese** che effettuano **investimenti** facenti parte di un **progetto di investimento iniziale** (comma 577 della [Legge di bilancio 2020](#)).

Queste, in sintesi, le **novità**:

- si chiarisce che gli **investimenti agevolabili** devono essere **effettuati** nel **territorio** del comune di **Campione d'Italia**;
- la **misura** del **credito d'imposta** rimane commisurato all'entità dei **costi agevolabili** ma viene modulata in **funzione** delle **dimensioni** dell'**impresa**: **25%** per le **grandi imprese**, **35%** per le **medie imprese** e **45%** per le **piccole imprese**;
- viene introdotto un **limite massimo** per ciascun **progetto di investimento**, modulato in **funzione** delle **dimensioni** dell'**impresa**: **30 milioni** di euro per le **grandi imprese**, **20 milioni** per le **medie**, **6 milioni** per le **piccole**;
- per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020**, il **tax credit** trova applicazione nei **limiti** di 800.000 euro per ogni impresa (120.000 euro per le imprese della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli).

Peraltro, all'interno della Legge di bilancio 2020 viene introdotto il **nuovo comma 578-bis**, in base al quale la **maggiorazione** delle **agevolazioni** sulle **imposte dirette** e del **credito d'imposta** sugli **investimenti a Campione d'Italia** si applica previo **parere favorevole** della **Commissione europea**.

L'**articolo 129-bis** del **Decreto Rilancio** modifica anche l'**articolo 1, comma 632, L. 147/2013** (Legge di stabilità 2014): per effetto di tale modifica viene affidato al **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate, con cui ogni anno viene determinata la **percentuale di riduzione forfetaria** (non inferiore al 30%) applicabile ai fini **Irpef** ai redditi – diversi da quelli d'impresa – **prodotti dai residenti a Campione** in franchi svizzeri, il compito di definire la **percentuale di riduzione** (sempre non inferiore al 30%) anche in relazione ai **redditi d'impresa** ivi prodotti (cfr. [articolo 188-bis Tuir](#)).

Infine, l'**articolo 129-bis** (commi 3, 4 e 5) detta disposizioni agevolative in materia di **accise** sui **prodotti energetici a Campione d'Italia**. In particolare:

- il **gasolio** usato come **combustibile** per **riscaldamento** nel **territorio** del comune di **Campione d'Italia** viene sottoposto ad **accisa** (ai sensi della disciplina del Testo Unico Accise di cui al **D.Lgs. 504/1995**) con **aliquota agevolata** di **201,50 euro per mille litri** in luogo della vigente aliquota di 403,2 euro per mille litri (per questi consumi **non si applicano** le **riduzioni** del **costo del gasolio** previste nei **territori** ricadenti in **zone montane**);
- l'**energia elettrica** consumata nel comune di **Campione d'Italia** viene assoggetta ad **accisa** con **aliquote agevolate** (**001 euro** per ogni kWh di energia impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle **abitazioni** e **0.0005 euro** per ogni kWh di energia impiegata nei **locali diversi dalle abitazioni**);
- l'applicazione delle predette **misure agevolate d'accisa** sul **gasolio** e sull'**elettricità** è subordinata alla **previa autorizzazione** del **Consiglio europeo** (se autorizzate, le misure d'accisa si applicano dalla data di autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni).